

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 131 DEL 27/01/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: COMANDO DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI ALL'ISTITUZIONE COMUNALE "VILLA MIARI" DEL COMUNE DI SANTORSO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 149/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 957 del 28 giugno 2019 questa Azienda ha approvato la convenzione temporanea avente ad oggetto il "*Centro di neuroriabilitazione cognitiva*" presso l'Istituzione "Villa Miari", organismo strumentale del Comune di Santorso per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale istituito dal Comune ai sensi degli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- la convenzione, di durata triennale, contemplava gli accordi per l'erogazione a carico dell'Azienda delle prestazioni assistenziali di natura sanitaria (assistenza medica specialistica, assistenza infermieristica diurna, assistenza riabilitativa fisioterapica e logopedica nonché l'assistenza farmaceutica) nei confronti degli ospiti della struttura del Comune, in regime di ricovero a ciclo continuativo sulle ventiquattro ore ovvero a ciclo diurno, quale "*presidio di riabilitazione intensiva extraospedaliera*" riconosciuto dalla Regione del Veneto con deliberazione della giunta regionale n. 2194 del 3 agosto 2001;
- con nota n. 1889 di protocollo in data 21 dicembre 2022 (acquisita al n. 111107 del protocollo dell'Azienda in pari data) l'Istituzione comunale "Villa Miari" ha comunicato di aver completato la procedura regionale per il riconoscimento dell'accreditamento in qualità di Ente titolare del "*Centro di riabilitazione neurocognitiva*";
- con deliberazione n. 4 del 5 gennaio 2023 è stata disposta la proroga temporanea fino al 31 gennaio 2023 della convenzione in scadenza per consentire l'adozione dei provvedimenti necessari al completamento delle procedure per il passaggio della titolarità dell'accreditamento regionale del "*Centro di riabilitazione neurocognitiva*" all'Istituzione "Villa Miari", in particolare le operazioni di inventario dei beni dell'U.L.S.S. presenti nella struttura e il passaggio dell'archivio della documentazione del centro detenuta dall'Azienda;
- con la suddetta nota n. 1889 di protocollo del 21 dicembre 2022 l'Istituzione comunale, al fine di garantire la continuità assistenziale degli ospiti ricoverati, nelle more del reperimento di proprio personale dipendente da destinare al "*Centro di riabilitazione neurocognitiva*", ha chiesto la disponibilità dell'Azienda ad assegnare propri dipendenti in posizione di comando, individuando il seguente contingente di personale sanitario ritenuto necessario:
 - due fisioterapisti a tempo pieno*, per il periodo di dodici mesi;
 - una logopedista a tempo parziale di ventiquattro ore la settimana*, per il periodo di dodici mesi;
 - due infermieri a tempo parziale di ventiquattro ore la settimana*, per il periodo di sei mesi;
- con nota n. 3885 di protocollo del 16 gennaio 2023 l'Azienda ha anticipato all'Istituzione comunale la disponibilità all'assegnazione in posizione di comando del suddetto personale con decorrenza dall'1 febbraio 2023 per il periodo richiesto, previa conferma dell'impegno del Comune all'integrale rimborso degli oneri stipendiali e accessori del personale interessato per il periodo di effettiva assegnazione;
- sono state acquisite le dichiarazioni di disponibilità all'assegnazione in posizione di comando all'Istituzione comunale dei seguenti dipendenti:
 - nota n. 5599 di prot. del 23 gennaio 2023 pervenuta da Marina ZERNITZ, fisioterapista con orario

a tempo pieno;

nota n. 5114 di prot. del 20 gennaio 2023 pervenuta da Marco RIGONI, fisioterapista con orario a tempo pieno;

nota n. 4954 di prot. del 19 gennaio 2023 pervenuta da Anna Maria BONIVER, logopedista con orario a tempo parziale di ventiquattro ore a settimana;

nota n. 5529 di prot. del 23 gennaio 2023 pervenuta da Antonella BETTALE, infermiera con orario a tempo parziale di ventiquattro ore a settimana;

nota n. 5532 di prot. del 23 gennaio 2023 pervenuta da Monica SCAPIN, infermiera con orario a tempo parziale di ventiquattro ore a settimana.

Considerato che:

- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le modificazioni successivamente intervenute, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni;
- l'art. 20 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 disciplina l'istituto contrattuale del comando dei dipendenti di qualifica non dirigenziale dell'Azienda anche presso Amministrazioni di altri comparti della contrattazione collettiva nazionale;
- l'articolo 99 del C.C.N.L. dell'Area comparto sanità sottoscritto il 21.05.2018 il quale prevede che le disposizioni contenute nei precedenti CCNL continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del citato CCNL.;
- l'articolo 3 del nuovo C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 prevede che le disposizioni contenute nei contratti collettivi precedenti continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate o comunque in quanto compatibili con le previsioni di legge;
- trattandosi di assegnazione di dipendenti in posizione di comando presso un'Amministrazione di un diverso comparto della contrattazione collettiva nazionale, trova applicazione l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere del relativo trattamento economico;
- l'attivazione del comando dei dipendenti è disposta a fronte delle esigenze di servizio dell'Istituzione comunale ospitante, con modalità per le quali i dipendenti interessati hanno espresso il proprio espresso consenso; per l'eventuale sopravvenienza della cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti in comando trovano pertanto applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135) e la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018 che conferma il divieto di liquidazione dell'equivalente monetario delle ferie non fruito all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, laddove la mancata fruizione delle ferie non sia imputabile all'Amministrazione.

Visti:

- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 20 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 la cui applicazione è confermata ai sensi dell'articolo 3 del C.C.N.L. stipulato il 2 novembre 2022;
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018, la quale precisa l'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135).

In relazione a quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane", quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta pervenuta dall'Istituzione comunale "Villa Miari" del Comune di Santorso avente ad oggetto la richiesta di comando dei dipendenti dell'area dei professionisti della salute di questa Azienda U.L.S.S., secondo quanto indicato nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, il comando all'Istituzione "Villa Miari" del Comune di Santorso, dei dipendenti di questa Azienda U.L.S.S. di seguito indicati, con decorrenza dall'1 febbraio 2023 per la durata richiesta:

due fisioterapisti a tempo pieno, per il periodo di dodici mesi

sig.ra Marina ZERNITZ;

sig. Marco RIGONI;

una logopedista a tempo parziale di ventiquattro ore la settimana, per il periodo di dodici mesi

sig.ra Anna Maria BONIVER;

due infermieri a tempo parziale di ventiquattro ore la settimana, per il periodo di sei mesi:

sig.ra Antonella BETTALE;

sig.ra Monica SCAPIN;

2. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento;
3. di precisare che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri, in quanto la spesa che transita sui conti del personale del bilancio dell'Azienda è oggetto di integrale rimborso da parte dell'Istituzione ospitante, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.